



FONDAZIONE
CARLO
ERBA

STATUTO FONDAZIONE CARLO ERBA

Statuto modificato approvato con Decreto del Ministero della Sanità del 17/4/98

*Successive modifiche allo Statuto approvate 5/7/2001, 6/6/2005 e 6/5/2016,
Registro Persone Giuridiche, Prefettura di Milano, n. d'ordine 52*

Piazza Giuseppe Missori, 2 – Milano
D.P.R. n. 365 del 23.3.1982

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Art. 1

Per iniziativa della Carlo Erba S.p.A. e della Montedison S.p.A., entrambe con sede in Milano, è costituita ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile la “FONDAZIONE CARLO ERBA”.

Art. 2

La Fondazione ha sede in Milano.

Art. 3

Essa ha durata illimitata.

Art. 4

La Fondazione ha lo scopo di contribuire al progresso e alla diffusione della scienza e delle sue applicazioni. Tale scopo è realizzato attraverso conferenze, cicli di lezioni, seminari, convegni, pubblicazioni, attività di supporto ad istituti di ricerca, nonché attraverso l'attribuzione di premi, riconoscimenti, contributi, sussidi, borse di studio o di perfezionamento e simili, favorendo in particolare i rapporti e gli scambi fra scienziati ed enti a livello internazionale.

L'attività scientifica della Fondazione si svolge, sotto l'indirizzo del Consiglio di Amministrazione e di appositi Comitati Scientifici da esso nominati, nei seguenti principali campi:

- a) scienze biologiche (biologia, biotecnologie, genetica, medicina, chirurgia, farmacologia, tossicologia, epidemiologia, igiene, medicina e igiene del lavoro, e discipline affini);
- b) fisica e chimica;
- c) energia, elettronica, informatica;
- d) scienza ed etica;
- e) ambiente;
- f) divulgazione, comunicazione ed educazione scientifica,

ai quali altri campi potranno essere aggiunti, sempre nell'ambito dello scopo della Fondazione, per decisione del Consiglio.

La Fondazione ha inoltre lo scopo di sostenere, anche il collegamento e collaborazione con analoghe istituzioni ed enti italiani, stranieri e internazionali, o attraverso la partecipazione in tali istituzioni ed enti, iniziative e attività di studio e di ricerca.

PATRIMONIO

Art.5

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione di L. 500.000.000 disposta dai fondatori alla costituzione della stessa.

Esso potrà essere aumentato mediante altre liberalità e devoluzioni, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Art. 6

La Fondazione non ha fini di lucro. Essa provvede alle proprie esigenze di gestione con le rendite del patrimonio, coi residui attivi di esercizio, con le sovvenzioni e contributi non destinati ad aumento del patrimonio e coi proventi delle iniziative promosse nell'ambito degli scopi della Fondazione.

Le rendite e ogni altro provento saranno destinati esclusivamente al perseguimento degli scopi indicati nell'art. 4 e saranno erogati secondo i criteri di ripartizione tra i vari compiti istituzionali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Le modalità di erogazione di tali rendite e proventi saranno determinate dal Presidente in armonia con i criteri come sopra fissati dal Consiglio di Amministrazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7

Organi della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori.

Le cariche sociali sono gratuite, fermo il diritto al rimborso delle spese incontrate per ragione dell'ufficio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque a quindici membri, nominati dal Consiglio stesso su proposta del Presidente. Il numero di consiglieri è determinato dal Consiglio di volta in volta. Sono membri di diritto:

- a) un designato dall'Accademia Nazionale dei Lincei;
- b) un designato dal Rettore di una delle Università di Milano, di volta in volta indicata dal Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente, il Vicepresidente ed il membro del Consiglio con maggior anzianità di servizio uscenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni dalle rispettive nomine e possono essere confermati.

Venendo meno uno o più amministratori, il Consiglio, provvede, su proposta del Presidente, alla sostituzione in conformità a quanto sopra stabilito e i nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Art. 9

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente della Fondazione e, ove del caso, un Vice Presidente.

Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce in ogni sua attribuzione il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio nomina, anche tra estranei, un Segretario, stabilendone le mansioni.

Art. 10

Il Consiglio è convocato dal Presidente, anche fuori dalla sede sociale, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito ai componenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione può avvenire per lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata (P.E.C.).

In caso di urgenza la convocazione può avvenire per telegramma e/o posta elettronica certificata (P.E.C.) con almeno cinque giorni di preavviso.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Consiglio è consentita e valida anche attraverso mezzi di telecomunicazione (teleconferenza, videoconferenza).

In caso di teleconferenza o videoconferenza, sarà cura del Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare il regolare svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione.

Sarà consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Sarà altresì consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione verranno indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire e la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Delle sedute è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) cura l'organizzazione della Fondazione e l'attuazione dei suoi compiti istituzionali, promuovendo le opportune iniziative anche strutturando, se del caso, le attività della Fondazione in più Sezioni, designandone i responsabili e le loro funzioni.
- b) Redige ed approva, con il benestare del Collegio dei Revisori, entro il mese di maggio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione; redige inoltre e approva il bilancio preventivo;
- c) provvede a tutto quanto necessario per l'amministrazione della Fondazione e per l'investimento o trasformazione del suo patrimonio, con facoltà di compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

- d) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine ai sensi dell'art. 9, nonché alla sostituzione dei membri che vengano a mancare;
- e) apporta allo Statuto gli aggiornamenti e le modifiche in genere che appaiono necessari;
- f) discute ogni altro argomento proposto dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione dell'approvazione del Bilancio, al Presidente, e/o ad altro dei suoi membri.

Può anche nominare, fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 12

Il Presidente della Fondazione rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Egli ha poteri di ordinaria amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

In caso di urgenza, il Presidente o chi ne fa le veci, prende sotto la sua responsabilità i provvedimenti necessari, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta.

REVISORI DEI CONTI

Art. 13

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri designati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, che provvederà anche a nominare chi avrà la funzione di Presidente.

I Revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione.

I Revisori hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e possono in qualsiasi momento, anche singolarmente, accedere alla contabilità della Fondazione ed esaminare i relativi documenti.

Essi durano in carica tre anni dalle rispettive nomine, salvo i Revisori nominati in sostituzione di altri venuti a mancare, che scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ESTINZIONE

Art. 14

In caso di estinzione della Fondazione, i beni sono integralmente devoluti con specifica destinazione alla istituzione e/o dotazione di istituti e laboratori che coltivino la ricerca e gli studi nell'ambito degli scopi della Fondazione secondo le indicazioni che verranno date dal Consiglio di Amministrazione.